

N. Gen.le 17 del 12/01/2018

N. di Settore 6 del 12/01/2018



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO COMPENSO ALL' AVV. PIETRO DE LUCA
PER GIUDIZIO TAR SEZIONE DI CATANIA PER L'ANNULLAMENTO DELLA
DELIBERA DI G.M. N. 437/1993.**

Premesso che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 461 del 29.11.1993, esecutiva, si stabiliva di affidare incarico legale all'Avv. Pietro De Luca del Foro di Catania onde presentare ricorso al T.A.R. sezione di Catania contro l'annullamento della delibera di G.M. n. 437 del 13/11/1993

Con lo stesso provvedimento si impegnava la somma presunta di due milioni di lire a favore di detto professionista .

Il responsabile del settore di quel tempo , Dott. Foranna Vincenzo , Segretario Comunale di questo Ente, nonché Responsabile del 1° Settore , provvedeva ad impegnare la superiore spesa presunta di Lire due milioni al capitolo 1058 del bilancio 1993 denominato "Spese per liti ed arbitraggi"

Dato atto che la quantificazione della suddetta spesa assumeva valore indicativo essendo condizionata dalle vicende giudiziarie e, quindi, dalla maggiore e minore difficoltà della causa e dalla sua stessa durata.

Considerato che l' avvocato Pietro De Luca , con nota del 22.05.2015. prot. n 2923, comunicava che , a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1, delle norme transitorie del D.lgs. 02/07/2010 n. 104 (Codice del processo Amministrativo), il ricorso in oggetto , risalente all'anno 1993 e non deciso dal T.A.R è stato dichiarato perento con Decreto Presidenziale n. 2845 del 18/05/2015 che qui si allega per farne parte integrale e sostanziale , chiedendo se l'Ente avesse ancora interesse alla trattazione del ricorso, al fine di predisporre gli atti necessari per la relativa decisione di merito.

Che per le vie brevi (telefoniche) si comunicava all'Avv. Pietro De Luca che l'Ente non era

interessato alla trattazione del ricorso , in quanto il personale ex art. 3 L.R. 22/91 era stato assunto in via definitiva a seguito della sospensiva concessa dal TAR di Catania in data 16/12/1993 .

Che il professionista , in data 20/06/2016 trasmetteva parcella pro forma di e. 4.527,20 , calcolata secondo i minimi tariffari ai sensi del D.M. n.55/2014, ed assunta al Protocollo n. 4884 del 29/06/2016

Dato atto che, malgrado la spesa non sia contenuta negli originari impegni, la stessa non si palesa incongrua soprattutto se confrontata con altri incarichi legali affidati da questa o altre amministrazioni.

Ritenuto, nel caso in specie, di poter utilizzare il concetto di "Passività pregressa" ricorrente allorquando l'impegno è stato regolarmente assunto ma lo stesso, per la peculiarità della prestazione richiesta, si rivela insufficiente a coprire la spesa. Secondo consuetudine, in tal caso, non risulta necessario il riconoscimento del debito fuori bilancio ma sufficiente l'integrazione dell'originario impegno di spesa ad opera del responsabile del servizio.

Ricordato che l'Amministrazione, utilmente informata, ha provveduto ad integrare lo stanziamento del capitolo 334 denominato "Spese per liti ed arbitraggi", con variazione di bilancio adottata con deliberazione consiliare n. 39 del 05.10.2006 e con successivo atto deliberativo della Giunta Comunale n. 98 del 27/10/2016 si è provveduto a variare il PEG e a riassegnare i capitoli di spesa agli incaricati di P.O .

Dato atto che l'assunzione della presente determinazione rientra nelle competenze del sottoscritto al quale è stata attribuita, con determina sindacale n. 14 del 29/06/2016 la gestione del 1° settore " Affari generali e Organizzazione " per il periodo 01/07/2016 – 31/12/2016.

Che con determina n. 731/2016 si provvedeva ad impegnare la somma di €. 4.527,20 a favore dell'Avv. Pietro De Luca per la controversia in oggetto, giusto impegno n. 499/2016 ;

Vista la fattura elettronica n. PA 58/17 del 15/12/2017 , assunta al Prot. n. 9330 del 21/12/2017 di questo Ente ;

Ritenuto di provvedere a liquidare la superiore ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la Determina Sindacale n° 1 del 08/01/2018, con la quale è stato attribuito al Dott. Antioco Pau l'incarico di responsabile del I° Settore " Amministrazione Generale e Organizzazione "per il periodo 01/01/2018-30/06/2018 , nonché la P.O ;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla G.U serie generale n. 285 del 06 dicembre 2017, che differisce dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 ;

Visti:

- l'articolo 163, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000: **"Nel caso in cui il bilancio di previsione non è stato approvato nei termini previsti dalla legge, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria";**
- il punto 8.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs. n. 118/2011: **"La gestione provvisoria è limitata esclusivamente all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente";**

Richiamati:

La delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 31/05/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017 – 2019 (DUP), successivamente variato con altre deliberazioni in corso d'anno;

La delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 31/05/2017, esecutiva, con la quale è stato

approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017/2019, successivamente variato con altre delib Vista la delibera di Giunta Municipale n.45 del 06/06/2017, immediatamente esecutiva, di assegnazione dei capitoli P.E.G per l'esercizio finanziaio 2017 e pluriennale 2017/2019 agli incaricati di P.O. ;

Vista la delibera di G.M 78 del 09/08/2017 , immediatamente esecutiva, di variazione al PEG 2017 e riassegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di P.O. ;

Vista la delibera di C.C n. 73 del 30/11/2017, immediatamente esecutiva, di assestamento e variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 ;

Vista la delibera di G.M. n. 131 del 5/12/2017, immediatamente esecutiva, di variazione al PEG e di riassegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di P.O;

DETERMINA

1. Per le motivazioni sopra esposte, di liquidare all'avv. Pietro De Luca , per la rappresentanza e difesa in giudizio innanzi al TAR sezione di Catania per opposizione all'annullamento della delibera di G.M. n. 437/1993 , la fattura n. PA58/2017 a saldo della controversia in oggetto per l'importo di € 4.527,20 Iva, ritenute di legge e spese non imponibili incluse, **mediante bonifico bancario indicato nella fattura in oggetto**
2. **Di prelevare** la somma di € 4.527,20 dalla **Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macrogregato 03 Descrizione " Spese per liti e arbitraggi " - Piano Esecutivo di Gestione: Cap 334 del bilancio 2018, gestione Residui , giusta obbligazione assunta con la Determinazione 731/2016 e giusto impegno n. 499/2016 ;**
- 4.**Dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi del D.L 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;
5. **Di dare atto**, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
6. **Dare atto che** il superiore importo è esigibile nell'esercizio finanziario 2018.

Il Responsabile del Procedimento
(PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Il Responsabile del Settore
(DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 12/01/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;